

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02705 Brandolini: Agevolazioni contributive per lavoratori agricoli nelle zone svantaggiate ..	230
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	236
5-02882 Bossa: Iniziative per contrastare il fenomeno del lavoro nero minorile	231
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	237
5-02885 Di Biagio: Riconoscimento assicurativo di talune fattispecie di infortuni sul lavoro ...	231
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	239
5-02891 Codurelli: Procedure per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito	231
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	241

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	232

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	232
---	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.50.

5-02705 Brandolini: Agevolazioni contributive per lavoratori agricoli nelle zone svantaggiate.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sandro BRANDOLINI (PD), nel replicare, ritiene che il rappresentante del Governo, nella sua risposta, si sia limitato a prendere atto degli esiti del tavolo tecnico tra INPS e INAIL, che appaiono, peraltro, quantomeno paradossali: in quella sede, infatti, non si sarebbe fatto altro che registrare passivamente l'esistenza di una difforme interpretazione della normativa da parte dei due istituti in oggetto, in materia di riconoscimento delle agevolazioni contributive per i lavoratori in questione, senza individuare alcuna soluzione per uscire dallo stallo. Si tratta, a suo avviso, di risolvere con buon senso un problema di applicazione delle norme di

legge, che ha condotto l'INAIL, a differenza dell'INPS, a negare alcune forme di agevolazioni per talune tipologie di lavoratori non rientranti direttamente nelle zone svantaggiate.

Auspica, in conclusione, un intervento urgente del Governo per porre fine a tale forma di discriminazione nei confronti di talune categorie di lavoratori agricoli ed evitare l'instaurarsi di un contenzioso giudiziario inutile e dispendioso.

5-02882 Bossa: Iniziative per contrastare il fenomeno del lavoro nero minorile.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luisa BOSSA (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la risposta, si dichiara completamente insoddisfatta, dal momento che, a fronte di dati allarmanti sullo sfruttamento del lavoro minorile, non si intravede un'azione decisa di contrasto da parte del Governo. Sottolinea, piuttosto, la gravità dei tagli operati dall'Esecutivo in carica in materia di politiche sociali – in particolare, in danno dello specifico Fondo nazionale – che hanno messo a repentaglio, soprattutto nell'ambito delle zone del Mezzogiorno, il finanziamento di importanti progetti predisposti a livello locale in favore dei soggetti più deboli del mercato del lavoro.

5-02885 Di Biagio: Riconoscimento assicurativo di talune fattispecie di infortuni sul lavoro.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Aldo DI BIAGIO (PdL), nel replicare, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ribadendo peraltro la necessità di non far mancare un'azione di sostegno e solidarietà nei confronti di quei lavoratori rimasti vittime

di determinati infortuni e, dunque, ormai gravemente menomati.

5-02891 Codurelli: Procedure per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucia CODURELLI (PD), nel replicare, fa presente di non potersi dichiarare soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che giudica elusiva rispetto alle questioni poste nella sua interrogazione: l'atto di sindacato ispettivo si riferiva, in particolare, all'esigenza di accelerare le procedure per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori in difficoltà, considerato il costante aumento del ricorso alla CIG, sollecitando un forte intervento del Governo su tale terreno.

Su un piano più generale, ribadita la necessità di contare su tempi certi per l'erogazione degli strumenti di sostegno del reddito, giudica opportuno tornare ad affrontare il tema della riforma degli ammortizzatori sociali, portando a compimento quel percorso normativo già avviato dal precedente Governo e offrendo una tutela più estesa a tutti i lavoratori coinvolti nell'attuale stato di crisi economica.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

(Seguito della discussione congiunta e rinviato).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata da ultimo nella seduta del 6 maggio 2010.

Paola PELINO (Pdl), dopo avere ripercorso il lungo e articolato lavoro istruttorio svolto in questi mesi dalla Commissione per approfondire le tematiche oggetto delle risoluzioni in titolo, fa presente che i rappresentanti dei gruppi promotori degli atti di indirizzo in discussione hanno avviato un utile confronto informale, diretto a verificare la possibile elaborazione di un testo unificato. Ritene, quindi, opportuno disporre di un ulteriore margine temporale per approfondire talune questioni rimaste aperte, in vista dell'auspicabile convergenza su un testo che sia in grado di sintetizzare le posizioni emerse dal dibattito.

Giudica fondamentale, in conclusione, che su una materia delicata come quella del sostegno alle pari opportunità e all'occupazione femminile si possa giungere ad una piena condivisione in ordine ai forti impegni – anche nel quadro degli attuali vincoli di natura finanziaria – che si intende prospettare al Governo, affinché la sua azione continui a muoversi nella direzione della tutela delle donne lavoratrici.

Lucia CODURELLI (PD) conviene sull'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema oggetto delle risoluzioni in discussione, nella prospettiva del raggiungimento dell'obiettivo comune dell'innalzamento del grado di tutela del lavoro femminile, in relazione sia all'in-

gresso nel mercato sia al mantenimento del posto di lavoro, versanti sui quali le donne risultano al momento gravemente svantaggiate. Ritene che, pur nell'attuale situazione economica, il sostegno alle politiche di genere possa rappresentare un'occasione di uscita dalla crisi, atteso il significativo valore aggiunto portato dalle donne nel mondo professionale.

Auspica, in conclusione, che il confronto informale nel frattempo avviato possa condurre ad un testo condiviso, che sappia orientare con efficacia le scelte del Governo su tale materia; in caso contrario, resta ferma la facoltà per i diversi gruppi di esprimersi sugli atti di indirizzo originariamente presentati.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, alla luce dell'odierno dibattito, ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni all'ordine del giorno, al fine di concedere ai gruppi il tempo necessario per confrontarsi sulle questioni in discussione e di giungere ad un eventuale testo unificato, che sappia dare impulso alle politiche del Governo nel campo delle pari opportunità.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3402 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite II e III sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, recante altresì norme di adeguamento dell'ordinamento interno: la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa, dunque, costituisce un'iniziativa di grande rilievo nell'ambito dei progetti a sostegno dei diritti umani e per il contrasto alla criminalità sul fronte internazionale, in ordine ai quali ritiene doverosa una riflessione da parte della Commissione, garantendo un pieno sostegno all'atto convenzionale in questione.

Con riferimento alle tematiche trattate dal provvedimento, giudica importante non dimenticare che la pratica abominevole nota come tratta di esseri umani si configura come una moderna forma di schiavitù, nonché come una non trascurabile fonte di profitto per le organizzazioni criminali internazionali. Si tratta, a suo avviso, di un problema che si è fatto più cogente a seguito dei mutamenti e dei riposizionamenti geo-politici internazionali, che hanno sollecitato nuovi flussi migratori, creando gli inesorabili presupposti di pratiche di sfruttamento dei profili più deboli e disagiati. Invita, pertanto, a non trascurare il fatto che ci si trova dinanzi ad un fenomeno vasto, tentacolare ed articolato, che coinvolge soprattutto donne e minori ed è ad appannaggio delle grosse reti criminali transnazionali.

Fa presente che proprio in questo scenario si colloca la Convenzione in esame, che ha l'ambizione di strutturare un reale e fattivo contrasto del traffico di esseri umani, garantendo piena tutela dei diritti delle vittime, ponendo attenzione alla prospettiva di genere e tutelando segnatamente i minori; si tratta di un provvedimento già approvato dal Senato avente ad oggetto una Convenzione che si caratterizza per l'ampia portata degli obiettivi cui

si ispira: da un lato, infatti, essa disciplina il fenomeno della tratta di esseri umani nel suo complesso – considerata una violazione dei diritti dell'uomo e un « affronto alla dignità e all'integrità delle persone » – individuando misure finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno; dall'altro, garantisce alle vittime *standard* di tutela ispirati al principio del riconoscimento dei diritti fondamentali dell'individuo (nel provvedimento è anche contemplata la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno alle vittime della tratta, o per ragioni umanitarie, oppure nel quadro della loro cooperazione con le autorità giudiziarie). Osserva, peraltro, che l'accordo non si riferisce unicamente alla tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche al lavoro forzato e ad altre pratiche di traffico illecito delle persone.

Entrando più nel dettaglio delle finalità della Convenzione, fa notare che essa ha l'obiettivo di: prevenire e combattere la tratta di esseri umani, garantendo la parità tra le donne e gli uomini; proteggere i diritti umani delle vittime della tratta; delineare un quadro completo per la protezione e l'assistenza alle vittime e ai testimoni, garantendo la parità tra le donne e gli uomini, in modo da assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci; promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani. Precisa, altresì, che la richiamata Convenzione si compone di 47 articoli riuniti in dieci capitoli preceduti da un Preambolo nel quale sono richiamati i principali strumenti internazionali pertinenti la lotta alla tratta di esseri umani: particolare interesse, in relazione agli ambiti di competenza della Commissione, sembra rivestire l'articolo 12, in materia di assistenza alle vittime, laddove si prevede che ciascuna Parte adotta le norme che autorizzano le vittime che risiedono legalmente sul proprio territorio ad accedere al mercato del lavoro, alla formazione professionale e all'istruzione. Ribadisce che si tratta di una tematica di assoluta attualità, che si ricollega a questioni connesse alla regolamentazione dei processi migratori e alla necessità di as-

sicurare un efficace incontro tra domanda ed offerta di manodopera straniera nell'ambito di un mercato del lavoro caratterizzato dalla libera circolazione delle persone e da un quadro di competizione allargata tra imprese: in tale contesto, si pone infatti l'esigenza di arginare e prevenire quei fenomeni di sfruttamento della manodopera, sia attraverso la costruzione di un efficace sistema di controllo e di repressione, sia prestando attenzione alla predisposizione di misure di integrazione sociale, che richi amino la messa in atto di azioni tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio del permesso di soggiorno nonché lo svolgimento di idonee politiche di formazione scolastica, professionale e linguistica.

Per le ragioni esposte, preso atto del contenuto delle norme di interesse della Commissione e vista l'importanza strategica di tale ratifica, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), associandosi alle considerazioni testé svolte dal relatore, dichiara il convinto sostegno del suo gruppo all'impianto complessivo del provvedimento in esame, che mira alla creazione di una base giuridica condivisa a livello europeo in vista del contrasto all'odioso fenomeno della tratta degli esseri umani. Fa notare che in diversi Paesi del mondo – tra cui l'Italia – risultano tuttora esistenti gravi forme di schiavitù, che producono profitti elevati in violazione dei più elementari diritti umani e in offesa alla dignità e all'integrità delle persone, in particolare dei minori. Su tale versante – oltre all'opportuno inasprimento delle sanzioni previsto dal testo in esame – ritiene tuttavia che occorra un forte impegno dei soggetti istituzionali (centrali e locali) e degli organismi non governativi, affinché possa svolgersi un'azione integrata sul territorio, capace di incidere sia a livello culturale sia sul piano del rafforzamento dei servizi alla persona, per un pieno recupero delle vittime di tali efferati reati.

Amalia SCHIRRU (PD), pur giudicando importante la Convenzione, manifesta in-

nanzitutto perplessità circa l'applicazione concreta degli impegni assunti con il provvedimento di ratifica in esame, paventando il rischio che tale ratifica si riduca ad un semplice atto burocratico, considerato che si prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ritiene altresì opportuna una riflessione in ordine ad un possibile ampliamento del contenuto della ratifica in oggetto, che contempli, oltre al già previsto inasprimento delle sanzioni, un potenziamento dei servizi dedicati al recupero delle vittime di tali reati, nonché alla rieducazione di coloro che li hanno commessi, attesa la particolare delicatezza del compito a cui è chiamato il personale specializzato demandato a tali tipologie di incarichi. Giudica, inoltre, essenziale procedere all'implementazione dei corpi di polizia specializzati, al fine di addivenire ad una stima più attendibile del fenomeno, soprattutto per quanto concerne il censimento dei minori non identificati, in quanto non registrati all'anagrafe.

In conclusione, auspica che dal dibattito parlamentare possa derivare un arricchimento significativo del testo, al fine di renderlo ancora più efficace nell'azione di contrasto alla tratta degli esseri umani.

Maria Grazia GATTI (PD), dopo aver evidenziato l'importanza di talune iniziative di recupero e integrazione sociale sperimentate in alcune zone del territorio italiano (grazie al contributo degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e delle forze dell'ordine) giudica essenziale prestare attenzione al tema delle risorse necessarie per attuare tali tipologie di interventi, attesa la particolare complessità, onerosità e delicatezza che misure di questa portata richiedono.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, in relazione alle questioni emerse dal dibattito, fa notare che, di norma, la clausola di invarianza finanziaria viene posta nel testo che autorizza la ratifica di un atto internazionale, anche in virtù del fatto che tali tipologie di atti non possono essere mo-

dificate o integrate con interventi di carattere normativo. Per tale ragione, ferma restando la validità delle considerazioni svolte, invita i deputati interessati a farsi promotori della presentazione di specifici ordini del giorno in Assemblea sull'argomento.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, preso atto degli interventi svolti, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti comunque un importante passo in avanti nella direzione del contrasto di fenomeni inaccettabili e abominevoli di disprezzo dei diritti umani, segnalando come le questioni di natura finanziaria possano anche trovare una soluzione nell'ambito dei « meccanismi di rete » promossi dagli

stessi organismi internazionali competenti. In ogni caso, giudica opportuno l'invito formulato dalla presidenza nel senso di valutare la possibile presentazione di ordini del giorno in Assemblea, nella successiva fase di discussione del provvedimento, auspicando che oggi si registri una convergenza unitaria sulla ratifica in titolo da parte dei gruppi presenti in Commissione, che ringrazia per avere consentito un dibattito approfondito e concreto.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-02705 Brandolini: Agevolazioni contributive per lavoratori agricoli nelle zone svantaggiate.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Brandolini con il presente atto parlamentare mi dà la possibilità di continuare un discorso già avviato con altre interrogazioni sullo stesso argomento.

In particolare, mi ricollego alle ultime notizie da me fornite in sede di risposta ad altra interrogazione lo scorso gennaio, laddove comunicavo all'Onorevole che il tavolo tecnico INAIL-INPS, costituito proprio nell'intento di individuare la platea dei beneficiari delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 67/1988, a fronte delle diverse posizioni dei due enti previdenziali, si sarebbe riunito il 1° febbraio.

Nell'ambito di tale Tavolo, come è noto all'onorevole, è stato operato un confronto tra i due Enti, che ha dato origine ad una nota congiunta.

Sostanzialmente, i rappresentanti degli Istituti hanno convenuto sulla corretta attuazione delle disposizioni normative in materia.

In particolare, l'INPS, sulla base della normativa esistente, ha correttamente operato il riconoscimento delle agevolazioni per la parte di contributi previdenziali esclusivamente dovuti per la gestione agricola; le riduzioni contributive in parola non sono invece applicate dall'istituto alle cooperative di che trattasi per la cassa integrazione e per gli assegni familiari, considerato che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 240/84, per tale parte di contributi si applicano le disposizioni proprie del settore Industria, sia ai fini della contribuzione che delle prestazioni.

Altrettanto legittimamente ha operato l'INAIL, ritenendo che la normativa vigente non consente di applicare modalità diverse da quelle previste per l'Industria e che le disposizioni in materia di riduzioni contributive, per la loro natura di norme speciali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, poiché il loro ambito applicativo è precisamente e rigidamente definito da norme di fonte primaria.

In ogni caso, si tratterebbe di estendere un beneficio proprio della gestione Agricoltura ai fini pensionistici (peraltro, del tutto eccezionale) ai premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i quali l'INAIL – per espressa deroga di legge – deve applicare i criteri e le modalità previste per la gestione Industria.

In buona sostanza, le cooperative in questione, ove si ammettessero le riduzioni nei termini richiesti, usufruirebbero del regime di favore previsto per la gestione Agricoltura, pur essendo inquadrate ai fini INAIL nella gestione Industria.

In conclusione, quindi, può certamente affermarsi che le differenti posizioni degli Istituti in ordine alla questione posta nuovamente all'attenzione dall'onorevole Brandolini, trovano la loro ragion d'essere già nelle disposizioni dettate dal legislatore in materia, e che un eventuale provvedimento legislativo nel senso auspicato dovrebbe essere comunque valutato anche sotto il profilo della compatibilità finanziaria.

ALLEGATO 2

5-02882 Bossa: Iniziative per contrastare il fenomeno del lavoro nero minorile.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Bossa, inerente gli interventi del Governo sul fenomeno del lavoro nero minorile e le iniziative per il sostegno alle famiglie più deboli, passo ad illustrare quanto reso noto dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresentano.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce tre Fondi di finanziamento delle politiche sociali: il Fondo nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), il Fondo nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) e il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare, dall'anno in corso, per effetto della Legge Finanziaria 2010, gli oneri relativi a taluni diritti – corresponsione di assegni alle famiglie con almeno tre figli ai sensi dell'articolo 65 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, e degli assegni di maternità previsti dagli articoli 33, 74 e 75 del Decreto legislativo n. 151 del 2001 – non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le Politiche sociali (FNPS), bensì mediante appositi capitoli di spesa obbligatoria iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per quanto riguarda il Fondo Nazionale per le Autosufficienze, il finanziamento era stato originariamente assicurato solo per il triennio 2007-2009, ma la Finanziaria del 2010, recependo gli accordi del « patto per la salute 2010-2012 » ha consentito un rifinanziamento di tale Fondo per l'anno 2010 di 400 milioni di euro.

Con decreto-legge n. 185 del 2008 – articolo 4, comma 1 e 1-*bis*, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia è stato istituito un Fondo volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un nuovo figlio nato o adottato, attraverso il rilascio di garanzie alle banche e agli intermediari finanziari.

Possono chiedere un prestito, fino a 5000 euro da restituire entro 5 anni, i genitori dei bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, senza limitazioni di reddito.

Anche per il 2010 il Dipartimento citato, inoltre, ha destinato una quota importante del Fondo per le politiche della famiglia per sostenere lo sviluppo del sistema integrato dei servizi per la prima infanzia. In particolare, nella Conferenza unificata del 29 aprile del 2010 si è stabilita la seguente ripartizione del Fondo per le politiche della famiglia: per gli interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale, euro 83.482.291,00; per gli interventi relativi a compiti ed attività di competenza regionale e degli enti locali: euro 100.000.000,00.

Per quanto riguarda, poi, il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla Legge n. 285 del 1997, si comunica che, nella Legge Finanziaria 2010, non si registrano particolari decrementi rispetto al passato, essendo stato finanziato per una quota pari a circa 40.000 euro.

Si ricorda, infine, il Fondo istituito dall'articolo 9-*bis* della legge 3 agosto 2009, n. 102 recante provvedimenti anti-crisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali. La norma citata, anticipando l'at-

tuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, stanZIA 300 milioni di euro per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale.

In conclusione, si segnala che nell'ambito dell'attività di vigilanza, il contrasto al lavoro minorile, sommerso o irregolare, è stato inserito, negli ultimi anni, tra gli obiettivi più significativi della attività ispettiva da realizzarsi da parte degli Uffici territoriali del Ministero del lavoro mediante la collaborazione con i servizi sociali degli enti locali, con gli istituti scolastici e con le Forze di polizia.

In particolare, in relazione agli accertamenti ispettivi svolti nel 2009, sono stati

trovati 3.128 minori occupati, di cui 1.445 irregolari. Si segnala, inoltre, che dei minori trovati intenti al lavoro 552 erano extracomunitari, di cui 218 erano gli irregolari.

Di particolare utilità, infine, risulta essere il Protocollo di Intesa siglato il 12 ottobre 2009 tra il Ministero che rappresenta ed il Telefono Azzurro. Attraverso il « Servizio 114 – Emergenza Infanzia » è stato, infatti, predisposto uno strumento privilegiato di segnalazione ed intervento rispetto a situazioni di lavoro minorile e sfruttamento sul lavoro, con il duplice obiettivo di tutelare adeguatamente i minori e di rendere, al contempo, tempestiva l'azione delle Direzioni provinciali del lavoro.

ALLEGATO 3

5-02885 Di Biagio: Riconoscimento assicurativo di talune fattispecie di infortuni sul lavoro.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Di Biagio, in materia di infortuni sul lavoro, passo ad illustrare quanto reso noto dall'INAIL.

Le prestazioni economiche erogate dall'INAIL hanno carattere indennitario, in ragione della funzione sociale svolta dell'istituto nell'ambito del più generale sistema di tutele a carattere previdenziale, apprestate dall'ordinamento giuridico.

Tali prestazioni hanno la finalità di assicurare al cittadino che sia rimasto vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, i mezzi necessari a soddisfare le proprie esigenze di vita, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione.

La funzione indennitaria delle prestazioni INAIL, differenzia tale forma di assicurazione da quella privata che, invece, ha come finalità il risarcimento pieno ed integrale del danno derivante da atto o fatto illecito.

Alla diversa natura del ristoro, corrisponde diversa modalità di erogazione della prestazione, giacché in sede civilistica il risarcimento di norma corrisposto in capitale, mentre nel regime indennitario, almeno per le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento, le condizioni di salute del danneggiato sono oggetto di valutazione nel tempo e comportano l'adeguamento e l'eventuale integrazione della prestazione corrisposta.

Con specifico riferimento alla rendita da inabilità permanente, l'Istituto accerta l'esistenza di postumi invalidanti, che si concretizzano, da un lato, in una riduzione della capacità lavorativa generica

suscettibile di utilità economica e, dall'altro, in un pregiudizio dell'integrità psicofisica del lavoratore suscettibile di accertamento medico legale.

Il decreto legislativo n. 38/2000, nell'introdurre il danno biologico nel sistema dell'assicurazione INAIL, non ha modificato i principi fondamentali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali caratterizzati dall'automatismo della prestazione e dai meccanismi di solidarietà propri di tale sistema, ma ha semplicemente previsto delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, che erano volte esclusivamente all'indennizzo della riduzione della capacità lavorativa e di guadagno.

Pertanto, le prestazioni dell'INAIL, in considerazione del carattere indennitario e della specifica funzione sociale cui sono destinate, sono necessariamente ancorate ai principi di solidarietà che ne delimitano l'ambito di applicazione ed il valore economico.

In ogni caso, si evidenzia che l'Istituto ha prontamente recepito le disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 27 marzo 2009, attuativo della legge 24 dicembre 2007 n. 247, articolo 1 comma 23 e 24, che, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi della « Tabella indennizzo danno biologico », ha previsto un aumento in via straordinaria dell'indennizzo del danno biologico al fine di recuperare il valore dell'indennità risarcitoria, fissato nella misura percentuale dell'8,68 per cento.

Il sistema integrato di prestazioni e servizi assicurato dall'Inail, che si concretizza in una serie di azioni di prevenzione,

di cura, di indennizzo e di riabilitazione, è poi completato dalle attività svolte dai Centri per l'impiego che provvedono alla programmazione, all'attuazione alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti tutelati nel mondo del lavoro, all'iscrizione agli elenchi e graduatorie delle categorie protette, alla tenuta delle liste, eccetera.

In particolare, con specifico riferimento alle lesioni invalidanti faccio presente che:

le valutazioni percentuali riportate nella « Tabella » sia per le perdite anatomiche, sia per le menomazioni funzionali delle dita della mano e/o della mano, non hanno trovato motivi di incongruenza nei plurimi monitoraggi effettuati dall'Istituto;

i valori percentuali previsti dalla Tabella del « danno biologico », sono sostanzialmente in linea con i criteri valutativi del « danno biologico » previsti nell'ambito della responsabilità civile.

ALLEGATO 4

5-02891 Codurelli: Procedure per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto ispettivo dell'onorevole Codurelli concernente i tempi di erogazione degli strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori aventi diritto.

Preliminarmente pare opportuno ricordare che in base a quanto disposto dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di CIGS e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), a conclusione della fase procedurale dell'esame congiunto della situazione aziendale, le Regioni esprimono motivato parere in merito alle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale.

Con circolare n. 64/2000, applicativa del predetto regolamento, l'Amministrazione che rappresento ha stabilito che l'avvio del procedimento di valutazione delle istanze aziendali per l'accesso al trattamento di CIGS debba essere subordinato all'acquisizione dell'intera documentazione necessaria all'istruttoria, ivi compreso il parere delle Regioni.

Al fine di garantire il rispetto dei termini di conclusione del procedimento

di CIGS di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 158 del 2001 ha previsto che il predetto parere sia rilasciato dalle Regioni entro 20 giorni dalla conclusione della fase di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà connesse al puntuale rispetto del predetto termine e al fine di evitare ritardi nella definizione delle relative istanze, l'Amministrazione che rappresento ha disposto con circolare n. 53/2002 ed in conformità ai principi di cui all'articolo 16 della legge n. 241 del 1990, che, decorso il termine dei 20 giorni, si possa comunque procedere all'apertura dell'istruttoria relativa ai procedimenti di CIGS, indipendentemente dall'acquisizione del parere delle Regioni.

Da ultimo, consapevole della rilevanza della questione sollecitata, in quanto relativa a lavoratori che versano in condizioni di difficoltà, non posso che assicurare l'attenzione dell'Amministrazione che rappresento affinché vengano rispettate le proprie determinazioni volte a garantire tempi certi e rapidi nell'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito.